

503 COMMISSARIO PREFETT. VICARIO
Allegato alla Delib.ne G. M.
n. 308 del 30 MAG. 2019



CITTÀ DI LECCE
SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ DI LECCE**



Sommario

Art. 1 Costituzione, scopi, finalità e ambito di attività	4
Art. 2 Criteri di iscrizione e ammissione	5
Art. 3 Responsabilità del Sindaco	6
Art. 4 Coordinatore operativo e Vice-Coordinatore	6
Art. 5 Segretario	7
Art. 6 Volontari in Prova	8
Art. 7 Volontari Effettivi.....	8
Art. 8 Addestramento.....	9
Art. 9 Equipaggiamento dei volontari.....	10
Art. 10 Materiali e mezzi in dotazione.....	10
Art. 11 Emergenza	10
Art. 12 Doveri dei volontari.....	10
Art. 13 Diritti e adempimenti in materia di sicurezza.....	11
Art. 14 Provvedimenti disciplinari.....	12
Allegato A Logo del Gruppo Comunale	15
Allegato B Logo della Protezione Civile Regionale.....	16

Art. 1 Costituzione, scopi, finalità e ambito di attività

È costituito presso la sede municipale, il “**Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Città di Lecce**”, di seguito denominato anche più semplicemente “Gruppo” o “Gruppo Comunale”.

Il Sindaco è il Legale Rappresentante del Gruppo Comunale.

La sede legale è presso la Casa Comunale sita in Via Rubichi n. 16 a Lecce, ovvero presso altra sede idonea che dovesse essere individuata. La sede operativa è sita presso i locali comunali di Via Giurgola n. 6.

Il Gruppo Comunale, quale componente volontaristica della Struttura Comunale di Protezione Civile, non è dotato di autonomia giuridica e patrimoniale.

Il Codice Fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello dell’Ente.

Il Gruppo Comunale utilizza proprio logo sub Allegato A, unitamente al logo della Protezione Civile della Regione Puglia di cui alla DGR n. 993 del 18.06.2008, secondo lo schema sub Allegato B.

Il Gruppo Comunale concorre con l’Amministrazione Comunale all’espletamento dei compiti e delle attività istituzionali demandate al Comune in materia di Protezione Civile, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 02 gennaio 2018 n. 1.

Il Gruppo Comunale costituisce, nell’ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali, organo tecnico ausiliario alle dirette dipendenze dell’Amministrazione Comunale in supporto alle risorse ordinarie del Comune in materia di Protezione Civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e concorrendo alle attività di Protezione Civile con le componenti istituzionalmente preposte e con le altre strutture operative di cui all’Art. 13 del D.lgs. 02 gennaio 2018 n. 1.

Al Gruppo Comunale possono aderire cittadini di ambo i sessi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della Protezione civile in attività di:

- *PREVISIONE*: che consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischi possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile e di pianificazione di protezione civile.
- *PREVENZIONE*: che consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
- *GESTIONE DELL’EMERGENZA* che consiste nell’insieme integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate e la relativa attività di informazione alla popolazione.
- *SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA* che consiste nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite agli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività

economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Le attività operative del Gruppo Comunale, effettuate in concorso con le strutture istituzionalmente preposte in via ordinaria, sono svolte nell'ambito delle direttive e delle indicazioni fornite dalle autorità, come previsto per legge.

Art. 2 Criteri di iscrizione e ammissione

L'ammissione al Gruppo Comunale è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, corredata da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, da un curriculum vitae e previo accertamento dei necessari requisiti sottoindicati:

- avere conseguito la maggiore età;
- avere residenza o domicilio nel Comune di Lecce o nei comuni limitrofi di prima e seconda corona¹;
- essere esenti da condanne penali ovvero da procedimenti penali che possano essere pregiudizievoli per il servizio;
- essere fisicamente idonei come risulta da certificazione medica;
- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal Gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.

La presentazione della domanda di ammissione non fa sorgere alcun diritto per l'istante, ovvero l'obbligo per l'Ente di decidere sulla sua ammissione.

Il reclutamento avviene, di norma, attraverso l'emanazione di un avviso una o due volte all'anno, e comunque in ragione delle effettive necessità di implementazione e/o ricambio dei componenti effettivi del Gruppo.

I volontari ammessi al Gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo un periodo di prova determinato in mesi sei.

Prima dell'avvio del periodo di prova, l'interessato verrà sottoposto ad un colloquio con il Dirigente del Servizio di Protezione Civile volto a verificare la qualificazione, l'idoneità attitudinale, le motivazioni e la disponibilità a prestare la propria attività quale volontario e dovrà produrre idoneo certificato medico attestante l'idoneità a svolgere servizi di volontariato di protezione civile.

Scaduto il periodo di prova con esito favorevole, la conferma del volontario è automatica, mentre un eventuale provvedimento di mancata conferma dovrà essere disposto dal Sindaco su motivata relazione del Dirigente del Servizio.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica.

¹ Si intendono di prima corona i comuni confinanti direttamente con il Comune di Lecce e di seconda corona i comuni confinanti con quelli di prima corona.

Art. 3 Responsabilità del Sindaco

Il Sindaco, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 02/01/2018, n. 1, è autorità territoriale di protezione civile ed esercita le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività. Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 1 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;
- d) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa del Gruppo di Protezione Civile al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 1.
- e) nomina, con proprio atto monocratico, sentito ed assunte informazioni dal Dirigente del Servizio un Coordinatore operativo del Gruppo Comunale, individuandolo fra i dipendenti comunali del Settore Protezione Civile o tra i volontari effettivi sulla base dei requisiti di cui all'Art. 4 e un Vice-Coordinatore.

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

- a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica,
- b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) del D. Lgs 1/2018

Art. 4 Coordinatore operativo e Vice-Coordinatore

Il Coordinatore operativo è nominato dal Sindaco su indicazione del Responsabile del Servizio il quale, con proprio atto monocratico, provvede alla sua individuazione fra i dipendenti comunali del Settore Protezione Civile o tra i volontari effettivi aventi, preferibilmente, i seguenti requisiti:

- risiedere o essere domiciliato nel territorio comunale;
- essere in possesso di particolari capacità curriculari di natura organizzativa e gestionale, nonché competenze ed esperienze specifiche acquisite nel settore della Protezione Civile.

Il Coordinatore operativo dura in carica fino al termine del mandato del Sindaco o per intervenuta revoca o per dimissioni.

Il Coordinatore, in stretto raccordo con il Sindaco o l'Assessore delegato ed il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, attende ai seguenti compiti:

- svolgere la necessaria attività di raccordo fra i componenti del Gruppo Comunale ed i responsabili istituzionali dell'Ente, organizzando e coordinando in maniera unitaria le attività istituzionali del Gruppo, sia in ordinarietà che in emergenza;
- curare, anche avvalendosi di collaboratori individuati fra i volontari del Gruppo, il costante aggiornamento dei dati e la tenuta delle anagrafiche relative ai volontari, la tenuta e la verifica costante delle attrezzature e dei mezzi a disposizione del Gruppo;

- promuovere, di concerto con la componente istituzionale dell'Ente, le attività di formazione e l'addestramento dei volontari aderenti al Gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio comunale;
- garantire la funzionalità e l'operatività del Gruppo e gli eventuali turni di reperibilità dei volontari;
- rappresentare il Gruppo Comunale in contesti istituzionali od in occasione di cerimonie istituzionali pubbliche cui la Struttura volontaristica è chiamata a partecipare;
- assicurare che le attività del Gruppo Comunale avvengano in linea con quanto previsto dal presente Regolamento;

Il Coordinatore operativo provvede entro il 30 novembre di ogni anno a sottoporre al Dirigente del Servizio di Protezione Civile, che a sua volta lo sottoporrà al Sindaco, il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi nell'anno successivo. Provvede altresì entro il 31 marzo a trasmettere una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente, in special modo con riferimento alle attività di formazione ed addestramento.

In caso di assenza o di momentanea indisponibilità sia in contesti emergenziali che di ordinarietà, il Coordinatore operativo è sostituito dal Vice-Coordinatore o, in mancanza di quest'ultimo, direttamente dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Il Vice-Coordinatore viene nominato dal Sindaco su proposta del Dirigente del Servizio di Protezione Civile e del Coordinatore e dura in carica per la stessa durata di quella del Coordinatore.

Il Vice-Coordinatore viene individuato fra i Volontari Effettivi del Gruppo aventi, preferibilmente, i seguenti requisiti:

- essere Volontario Effettivo con almeno due anni di anzianità, anche in altra Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile;
- risiedere o essere domiciliato nel territorio comunale.

Il Vice-Coordinatore coadiuva il Coordinatore nello svolgimento delle funzioni di competenza, lo sostituisce nei casi di assenza o momentanea indisponibilità e svolge ordinariamente le funzioni che ad esso gli vengono delegate.

Il Coordinatore può cessare anticipatamente dalla carica rispetto alla scadenza del mandato nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- impedimento permanente quale inabilità psicofisica, debitamente certificata, che comporti la incapacità di assolvere ai propri compiti o la impossibilità di partecipare attivamente alle attività del Gruppo Comunale per un periodo di oltre 6 mesi;
- provvedimento di revoca, adottato dal Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Protezione Civile;
- a seguito di specifico provvedimento disciplinare per gravi inadempienze.

In caso di dimissioni del Coordinatore egli viene sostituito dal Vice-Coordinatore, fino alla nomina del sostituto Coordinatore da effettuarsi da parte del Sindaco entro 15 giorni dalle intervenute dimissioni. In mancanza, onde assicurare il mantenimento della continuità operativa del Gruppo le funzioni di coordinamento sono assunte dal Vice-Coordinatore od, ove impossibilitato quest'ultimo, direttamente dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Art. 5 Segretario

Il Coordinatore operativo indica tra i componenti del Gruppo un Segretario a cui attribuire le funzioni di verbalizzazione delle riunioni del Gruppo ed altre attività di carattere amministrativo e gestionale.

Art. 6 Volontari in Prova

L'ammissione in prova avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, previo esito favorevole della valutazione preliminare dell'istanza di ammissione. A far data dal provvedimento di ammissione e per un periodo di 6 mesi, tali volontari sono considerati come Aspiranti Volontari ed inquadrati come "Volontari in Prova".

Il richiedente ammesso al periodo di valutazione assume la qualifica di Volontario in Prova (o Aspirante Volontario), la quale non comporta le prerogative del Volontario Effettivo. I Volontari in Prova non concorrono alla formazione dell'organico del Gruppo.

Nel periodo di prova (6 mesi) gli aspiranti volontari sono posti in affiancamento ai Volontari Effettivi al fine di verificarne e testarne la capacità tecnica operativa, l'attitudine al tipo di attività e di impegno, la capacità di integrarsi con il Gruppo, la capacità di rapportarsi con i ruoli sovraordinati.

Al termine del periodo di prova, verificato l'esito dell'attività di affiancamento, viene valutata la qualità dell'attività svolta dal Volontario in Prova decidendo per la loro eventuale idoneità ai fini dell'ammissione fra i Volontari Effettivi, ovvero stabilendone la non idoneità.

La valutazione in ingresso viene effettuata in maniera collegiale dal Responsabile del Servizio Protezione Civile e dal Coordinatore del Gruppo.

L'esito della valutazione viene comunicato dal Coordinatore operativo, nonché al Sindaco.

La decisione è insindacabile.

Ulteriore periodo di prova può essere eccezionalmente disposto ove quello già trascorso non sia stato ritenuto sufficiente od idoneo a consentire di poter operare la prevista valutazione.

I Volontari in Prova possono partecipare alle Assemblee del Gruppo Comunale ma senza diritto di parola.

Art. 7 Volontari Effettivi

Sono Volontari Effettivi del Gruppo Comunale i volontari che hanno validamente superato la valutazione in ingresso successivamente all'effettuazione del periodo di prova.

L'ammissione al Gruppo Comunale non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di dipendenza lavorativa con il Comune di Lecce. I Volontari Effettivi ricevono in dotazione un tesserino con le proprie generalità che ne attesta l'appartenenza al Gruppo.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività del Gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e con il necessario decoro.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate dal presente Regolamento né sostituirsi agli organi preposti alle attività di soccorso, al Responsabile del Servizio di Protezione Civile ovvero assumere il Coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile.

Il mantenimento della qualifica di Volontario Effettivo è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, alla partecipazione alle attività operative ed alla formazione periodica

obbligatoria programmata e promossa dall'Ente, nonché al relativo superamento delle relative verifiche di mantenimento operativo ove previste.

I Volontari Effettivi possono perdere la qualifica per i seguenti motivi:

- dimissioni volontarie;
- perdita dell'idoneità psicofisica, tale da non consentirne l'impiego;
- intervenuta inidoneità attitudinale;
- inattività per mancata ed ingiustificata partecipazione alle attività operative, formative ed addestrative disposte dal Gruppo;
- mancato mantenimento degli standard formativi/operativi;
- provvedimento disciplinare di esclusione;

Nel caso di perdita definitiva della qualifica di Volontario Effettivo si provvederà alla cancellazione d'ufficio dagli elenchi del Gruppo ed alla richiesta di restituzione di tutto il materiale fornito in comodato d'uso per l'espletamento dell'attività di volontariato.

Costantemente, ed al termine di ogni anno, viene condotta la verifica sull'organico del Gruppo in ordine alla sua consistenza numerica e nominativa ed, in particolare, per ogni Volontario, sulla permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni regionali.

Art. 8 Addestramento

Il Gruppo Comunale promuove permanentemente le attività di formazione, informazione ed addestramento per i propri Volontari, quali presupposti fondanti per l'appartenenza e la permanenza nel Gruppo, e per lo svolgimento delle attività operative.

I programmi formativi e le attività di addestramento e di aggiornamento, nonché di miglioramento delle competenze tecniche possedute, possono essere promossi direttamente dall'Ente, ovvero aderendo ad attività e/o corsi di formazione specifici organizzati da Enti Pubblici o Privati cui il Volontario, chiamato a prendervi parte, ha l'obbligo di partecipare.

La permanenza nel Gruppo e la relativa operatività dei Volontari, è subordinata all'acquisizione delle competenze necessarie, nonché all'aggiornamento ed al mantenimento di quelle già acquisite e, nei casi previsti, anche al superamento di specifiche verifiche. La mancata partecipazione alle attività formative obbligatorie, senza giustificato e documentato motivo, comporta la perdita della qualifica di Volontario Effettivo ai sensi dell'Art. 7.

Le attività formative dei Volontari del Gruppo riguardano sia aspetti teorici che pratici, la formazione ed informazione in materia di sicurezza, nonché le attività di esercitazione.

Le attività formative per i Volontari possono essere direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale avvalendosi sia di risorse interne che esterne in possesso di specifiche competenze, ovvero attraverso la partecipazione a corsi di formazione organizzati da altre strutture esterne all'Amministrazione Comunale, sia pubbliche che private.

Le attività formative possono riguardare anche corsi finalizzati all'acquisizione di specifiche abilitazioni previste per l'impiego di attrezzature e mezzi speciali, funzionali all'espletamento delle attività di istituto, nonché la formazione specifica per l'A.I.B.

L'Amministrazione Comunale provvede con risorse proprie a garantire la partecipazione dei propri Volontari allo svolgimento delle attività formative obbligatorie promosse o programmate dall'Ente.

I Volontari che intendano partecipare ad attività di formazione non organizzate dall'Ente potranno parteciparvi con oneri a proprio carico e previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il Coordinatore del Gruppo.

Art. 9 Equipaggiamento dei volontari

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario i dispositivi di protezione individuale da indossare esclusivamente per attività del Gruppo Comunale di Protezione civile, previamente organizzate ed autorizzate.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque ne sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuto in consegna.

Art. 10 Materiali e mezzi in dotazione

I materiali e le dotazioni affidate al Gruppo sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al Servizio Comunale di Protezione Civile. Detti materiali sono registrati al libro cespiti del Comune a cura del Coordinatore e del Segretario cui sono affidati pro-tempore.

Art. 11 Emergenza

Il Gruppo comunale di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 12 Doveri dei volontari

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1 con impegno, lealtà, decoro, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, nel rispetto delle norme vigenti, delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive impartite dai propri responsabili.

La fiducia reciproca tra i volontari e tra i volontari ed i propri responsabili è l'elemento fondante dell'appartenenza al Gruppo e della sicurezza delle operazioni.

I Volontari hanno il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni ed ai compiti assegnati dai propri responsabili, di mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario.

I Volontari devono inoltre controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali loro assegnati, segnalando qualsiasi necessità ai propri responsabili.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera svolta in qualità di volontari di protezione civile.

Ogni volontario ha il dovere morale di partecipare attivamente alle attività del Gruppo comunale secondo i canoni di cui all'Art. 1, nel limite dei propri impegni personali e familiari.

È comunque richiesta al volontario, pena l'esclusione dal Gruppo, la partecipazione ad almeno il 60% delle iniziative riguardanti le attività previste nel piano di emergenza comunale, siano esse formative o operative, durante l'intero anno solare, salvo impedimenti per giustificato motivo.

I Volontari non possono svolgere nei locali del Gruppo attività politiche, economiche o comunque non inerenti agli scopi del Gruppo, nonché utilizzare strutture, mezzi o simboli del Gruppo per tali attività e comunque per scopi non istituzionali ed esterni al Gruppo.

I Volontari del Gruppo non possono in alcun modo intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né rilasciare interviste se non espressamente autorizzati dal Sindaco. Non possono inoltre divulgare e diffondere informazioni ed immagini relative all'attività del Gruppo sul web, con particolare riferimento ai social networks, ovvero con qualsiasi altro mezzo di diffusione, senza averne ottenuto specifica e preventiva autorizzazione.

L'Amministrazione ha facoltà di pubblicare senza necessità di richiedere specifica liberatoria (che si intende di fatto accordata con l'adesione al Gruppo), immagini che riguardino i Volontari nell'esercizio della loro attività istituzionale.

I Volontari sono tenuti all'obbligo di riservatezza ove, in ragione dell'ufficio svolto vengano a conoscenza di fatti, informazioni o circostanze che per loro natura debbano rimanere riservate.

I Volontari potranno utilizzare i materiali ed i simboli del Gruppo esclusivamente per ragioni legate alle attività istituzionalmente svolte dal Gruppo. Inoltre, essi non possono svolgere alcuna attività contrastante con l'ordinamento, con le finalità indicate nel presente Regolamento, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Art. 13 Diritti e adempimenti in materia di sicurezza

Tutti i Volontari Effettivi hanno diritto a svolgere l'attività nell'ambito della struttura, secondo il proprio ruolo e gli incarichi ricevuti e secondo quanto previsto dal presente Regolamento fra cui, in particolare:

- partecipare alle attività del Gruppo;
- essere informati delle attività promosse dallo stesso;
- partecipare alle attività formative secondo le indicazioni dei Responsabili;
- operare in condizioni di sicurezza secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti;
- operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative;

Ai volontari sono garantiti, ai sensi della Legge 11.08.1991 nr. 266 nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge;
- b) oltre alle spese previste dall'art. 40 del D. Lgs. 1/2018, al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante del mezzo di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Per quanto attiene gli aspetti relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale si attiene al rispetto degli adempimenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia, provvedendo in particolare:

- a dotare i Volontari del Gruppo Comunale (ivi compresi i Volontari in Prova per il previsto periodo di affiancamento), di idonea copertura assicurativa connessa allo svolgimento delle attività istituzionali, mediante la stipula di specifiche polizze contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile per i danni eventualmente cagionati a terzi;
- alle attività di controllo sanitario e di sorveglianza sanitaria dei Volontari del Gruppo, secondo la disciplina vigente;
- all'inserimento nei programmi di formazione e di addestramento, di specifici moduli riguardanti l'informazione in materia di sicurezza, sui rischi connessi all'attività e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- ad assicurare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la fornitura di DPI.

Ai fini di assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni riguardanti gli obblighi relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento accertamenti sanitari riguardo ai Volontari al fine di verificare la compatibilità fra lo stato di salute e le attività svolte.

L'eventuale rifiuto a sottoporsi ai predetti accertamenti può comportare l'immediata sospensione dalle attività, nonché l'esclusione dal Gruppo sensi dell'Art. 14.

Art. 14 Provvedimenti disciplinari

Il Responsabile del Servizio ed il Coordinatore del gruppo sono garanti del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.

La mancata accettazione e il mancato rispetto del presente Regolamento possono comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Dirigente del Servizio di Protezione Civile, il quale potrà disporre, in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze e previo parere del Coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal Gruppo. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e illustrare le proprie ragioni in merito alle osservazioni e/o violazioni attribuite allo stesso.

Le sanzioni disciplinari a carico di volontari che si siano resi responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nell'attività, o che abbiano agito in violazione dei principi e delle finalità sanciti dal Regolamento, proporzionalmente alla gravità dei fatti, alle circostanze e all'eventuale reiterazione degli stessi, sono le seguenti:

- 1) ammonizione (richiamo verbale);
- 2) diffida (richiamo scritto);
- 3) rimozione da eventuali incarichi;
- 4) sospensione a tempo determinato dall'appartenenza al Gruppo per un periodo compreso da un mese a due anni;
- 5) esclusione.

L'ammonizione è comminata per mancanze non gravi e consiste in un richiamo effettuato verbalmente al responsabile dell'infrazione.

La diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute e consiste in un richiamo scritto e motivato al responsabile dell'infrazione e deve contenere la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione.

La rimozione da eventuali incarichi è comminata per mancanze significative e manifesta inidoneità a svolgere l'incarico assegnato.

La sospensione dall'appartenenza al Gruppo è comminata per mancanze di particolare rilievo e comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di volontario.

L'esclusione dal Gruppo è comminata per mancanze di particolare gravità e qualora comunque la condotta e le attività del volontario si pongano in contrasto o conflitto insanabile con le finalità del Gruppo. Costituiscono, tra le altre, cause di esclusione dal Gruppo:

- a) la commissione di reati per delitti non colposi, accertati con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati contro la P.A. e quelli di particolare allarme sociale;
- b) la ricezione di corrispettivi in denaro da altre organizzazioni di soccorso ovvero da privati per attività attinenti il Gruppo Comunale;
- c) la mancata condivisione delle finalità del Gruppo e delle disposizioni regolamentari e segnatamente la perdita del vincolo fiduciario nell'ambito del Gruppo;
- d) la recidiva e costante non osservanza del Regolamento e delle disposizioni impartite dai responsabili gerarchicamente sovraordinati;
- e) il recidivo mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi in materia di sicurezza personale e collettiva;
- f) altre specifiche previsioni previste dal Regolamento.

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei volontari sono comminati dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, compreso i provvedimenti che riguardino il Coordinatore fatta salva la facoltà di quest'ultimo di revoca dall'incarico.

L'adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale quest'ultimo può presentare le proprie deduzioni nonché chiedere di essere sentito dall'organo procedente. Sentito l'interessato, il provvedimento motivato va emesso entro i successivi trenta giorni.

Il procedimento disciplinare si articola pertanto come di seguito:

- 1) segnalazione da parte del volontario al Coordinatore della condotta o del fatto ritenuto censurabile ai sensi del presente Regolamento;
- 2) trasmissione da parte del Coordinatore, a mezzo di formale istruttoria scritta, al Responsabile del Servizio di Protezione Civile della segnalazione riguardante la condotta censurabile o del fatto costituente infrazione disciplinare;
- 3) contestazione scritta da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile all'interessato il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, può produrre scritti difensivi o memorie a propria discolpa, ovvero chiedere di essere ascoltato;
- 4) decisione da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il Coordinatore del Gruppo, riguardo l'esito del procedimento avviato, anche a seguito di avvenuta audizione dell'interessato, ove richiesta;
- 5) comunicazione dell'esito del procedimento all'interessato.

Nel caso in cui la commissione della condotta o del fatto censurabile riguardi il Coordinatore, la segnalazione dovrà essere effettuata direttamente al Responsabile del Servizio di Protezione Civile il quale provvederà a notiziarne il Sindaco.

I provvedimenti disciplinari adottati, sono inappellabili. Durante lo svolgimento di tutte le procedure disciplinari ne viene mantenuta la riservatezza.

Dei provvedimenti adottati, oltre all'avvenuta comunicazione per iscritto all'interessato nei casi previsti, ne è fatta annotazione sulla scheda anagrafica personale del volontario.

Nel caso in cui i comportamenti censurabili che comporterebbero l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi del presente Regolamento, riguardino i Volontari in Prova si provvede non in forma rituale così come previsto per i Volontari Effettivi, ma direttamente anche tramite sospensione dall'attività di affiancamento. Tali comportamenti costituiscono elementi che dovranno ineludibilmente concorrere alla valutazione circa l'ammissione o meno al Gruppo.

Indipendentemente dall'avvio o meno di specifico procedimento disciplinare, è facoltà del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il Coordinatore del Gruppo, sospendere dalle attività in via cautelare ed urgente, e salva l'applicazione di ogni necessario provvedimento disciplinare, il volontario che con la sua condotta turbi o arrechi pregiudizio al sereno e sicuro svolgimento delle attività della struttura, ovvero che con il suo comportamento mini la sicurezza delle operazioni e l'incolumità personale propria ed altrui, ovvero arrechi nocimento all'immagine dell'Ente.

La sospensione cautelare ha effetto immediato e per tutto il periodo di applicazione del provvedimento cautelare il volontario non potrà in alcun modo svolgere alcuna attività sia in ordinarietà che in emergenza.

Logo del Gruppo Comunale



Descrizione: Logo circolare con fondo bianco, sulla cui circonferenza interna vi è la scritta in nero "Città di Lecce", sulla parte superiore; mentre vi è la scritta in nero "Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile" sulla parte inferiore della circonferenza.

La circonferenza richiama nel bordo il tricolore con i colori verde, bianco e rosso che si pongono, rispettivamente, dall'esterno verso l'interno.

Al centro della circonferenza, sempre su fondo bianco si pone lo stemma della Città di Lecce.